

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2523

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di efficacia dei decreti con valore di legge ordinaria

Indice

1.	DDL S. 2523 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	.3
	1.2.1. Testo DDL 2523	. 4

1. DDL S. 2523 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2523

XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di efficacia dei decreti con valore di legge ordinaria

Iter

10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2523

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Cataldo Mininno (Misto)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data 14 febbraio 2022; annunciato nella seduta n. 403 del 15 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, DECRETI LEGGE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla <u>1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)</u> in sede referente il 10 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2523

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2523

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MININNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2022

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di efficacia dei decreti con valore di legge ordinaria

Onorevoli Senatori. - Il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione, nel vietare al Governo, senza delegazione delle Camere, di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, sottolinea l'eccezionalità di quanto dispone il comma successivo che, al ricorrere di condizioni stringenti, consente l'adozione di simili atti, ordinariamente vietati rispetto al disposto dell'articolo 70, il quale riserva al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa. Infatti il secondo comma abilita il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, ad assumere, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge che, tuttavia, devono essere presentati, nel medesimo giorno, per la conversione in legge alle Camere, appositamente convocate e riunite entro cinque giorni, anche se sciolte.

Il terzo ed ultimo comma prevede che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

L'adozione di decreti-legge invece che l'eccezione è diventata la metodologia ordinaria di legiferazione. Ciò non solo sposta il baricentro della potestà legislativa nelle mani del Governo nel periodo di validità del decreto-legge, ma rende difficile per il Parlamento una seria attività di approfondimento nella fase della conversione in legge. La pratica ha infatti ampiamente dimostrato come i sessanta giorni entro i quali il decreto deve necessariamente essere convertito a pena di decadenza siano appena sufficienti per lo svolgimento dei lavori nella Camera nella quale il provvedimento viene incardinato in prima lettura, con la naturale conseguenza che all'altro ramo del Parlamento spetti unicamente il diritto di approvare l'atto così come pervenuto.

Pertanto il presente disegno di legge costituzionale, nel modificare il terzo comma dell'articolo 77, eleva a novanta i giorni entro i quali il decreto-legge deve essere convertito a pena di decadenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Efficacia dei decreti-legge)

1. Al terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 2.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione e si applica ai decreti-legge pubblicati in data successiva.

